

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 gennaio 2006

che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all'importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE

[notificata con il numero C(2005) 5796]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/168/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 89/556/CEE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di embrioni freschi e congelati di animali domestici della specie bovina.
- (2) La direttiva stabilisce tra l'altro che gli embrioni di bovini non possono essere spediti da uno Stato membro a un altro a meno che siano stati ottenuti mediante inseminazione artificiale o fecondazione in vitro con lo sperma di un donatore proveniente da un centro di raccolta di sperma riconosciuto dall'autorità competente ai fini della raccolta, del trattamento e della conservazione dello sperma o con sperma importato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina ⁽²⁾.
- (3) La decisione 92/452/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce l'elenco dei gruppi di prelievo di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esporta-

zione di embrioni di bovini verso la Comunità ⁽³⁾, dispone che gli Stati membri possono importare embrioni da paesi terzi soltanto se sono stati prelevati, trattati, anche mediante la fecondazione in vitro, e conservati da gruppi di prelievo di embrioni compresi negli elenchi di tale decisione.

- (4) A causa di problemi commerciali emersi in seguito all'applicazione di nuove disposizioni più rigorose per quanto riguarda lo sperma di bovini utilizzato a fini di fecondazione introdotte dalla decisione 92/471/CEE della Commissione ⁽⁴⁾, la Commissione ha adottato la decisione 2005/217/CE, del 9 marzo 2005, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all'importazione di embrioni di bovini nella Comunità ⁽⁵⁾.
- (5) La decisione 2005/217/CE autorizza, per un periodo di transizione che scade il 31 dicembre 2006, l'importazione di embrioni di bovini prelevati o prodotti prima del 1° gennaio 2006 e ottenuti utilizzando sperma non pienamente conforme alla direttiva 88/407/CEE a condizione che gli embrioni siano impiantati in femmine di bovini situate nello Stato membro di destinazione e non siano destinati a scambi intracomunitari.
- (6) In base alla valutazione della Società internazionale per il trasferimento degli embrioni (IETS) il rischio di trasmissione di alcune malattie contagiose attraverso gli embrioni è trascurabile, a condizione che gli embrioni vengano manipolati adeguatamente durante il prelievo e il trasferimento. Anche l'Organizzazione mondiale per la salute degli animali (OIE) condivide questa posizione per quanto riguarda gli embrioni concepiti «in vivo». Nell'interesse della salute degli animali occorre tuttavia prendere opportuni provvedimenti di salvaguardia a monte per lo sperma utilizzato a fini di fecondazione, in particolare per quanto riguarda gli embrioni prodotti in vitro.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/101/CE della Commissione (GU L 30 del 4.2.2004, pag. 15).

⁽³⁾ GU L 250 del 29.8.1992, pag. 40. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/774/CE (GU L 291 del 5.11.2005, pag. 46).

⁽⁴⁾ GU L 270 del 15.9.1992, pag. 27. Decisione modificata dalla decisione 2004/786/CE (GU L 346 del 23.11.2004, pag. 32).

⁽⁵⁾ GU L 69 del 16.3.2005, pag. 41.

(7) Le disposizioni comunitarie relative all'importazione di embrioni di bovini concepiti tramite fecondazione naturale (in vivo) e fecondazione in vitro, in particolare per quanto riguarda lo sperma utilizzato per la fecondazione, devono pertanto essere adattate.

(8) Alla luce della valutazione dei rischi effettuata dalla Società internazionale per il trasferimento degli embrioni IETS e in conformità delle raccomandazioni dell'OIE, devono essere semplificate le disposizioni che disciplinano le importazioni di embrioni di bovini concepiti in vivo, mentre devono essere mantenute le condizioni zoonitarie più rigorose per le importazioni di embrioni prodotti in vitro, con speciali limitazioni se la zona pellucida è stata danneggiata durante il procedimento.

(9) Per motivi di chiarezza della normativa comunitaria, occorre abrogare la decisione 2005/217/CE e sostituirla con la presente decisione.

(10) Per dare agli operatori economici la possibilità di adeguarsi alle nuove prescrizioni stabilite nella presente decisione, occorre tuttavia stabilire un periodo di transizione in cui gli embrioni di animali domestici della specie bovina prelevati o prodotti prima del 1° gennaio 2006 possono essere importati nella Comunità a determinate condizioni, nell'ambito delle prescrizioni fissate nell'allegato V della presente decisione.

(11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Condizioni generali per l'importazione di embrioni

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di embrioni di animali domestici della specie bovina (di seguito «embrioni») prelevati o prodotti nei paesi terzi indicati nell'allegato I della presente decisione da gruppi di prelievo o di produzione di embrioni riconosciuti, elencati nell'allegato della decisione 92/452/CEE.

Articolo 2

Importazione di embrioni concepiti in vivo

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di embrioni concepiti tramite fecondazione in vivo e conformi alle prescrizioni zoonitarie specificate nel modello di certificato veterinario riportato nell'allegato II.

Articolo 3

Importazione di embrioni prodotti in vitro

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di embrioni prodotti tramite fecondazione in vitro utilizzando sperma conforme alla direttiva 88/407/CEE, che soddisfano le prescrizioni zoonitarie specificate nel modello di certificato veterinario riportato nell'allegato III della presente decisione.

2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di embrioni prodotti tramite fecondazione in vitro con sperma prodotto in centri di raccolta di sperma riconosciuti o conservato in centri di conservazione dello sperma nei paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione 2004/639/CE della Commissione ⁽¹⁾, che sono conformi alle prescrizioni zoonitarie specificate nel modello di certificato veterinario riportato nell'allegato IV della presente decisione a condizione che:

- a) gli embrioni non siano destinati a scambi intracomunitari; e
- b) gli embrioni siano impiantati unicamente in femmine di bovini situate nello Stato membro di destinazione indicato nel certificato veterinario.

Articolo 4

Misure transitorie

In deroga agli articoli 2 e 3, gli Stati membri autorizzano, sino al 31 dicembre 2006, l'importazione di embrioni provenienti dai paesi terzi elencati nell'allegato I a condizione che tali embrioni siano conformi:

- a) alle prescrizioni zoonitarie specificate nel modello di certificato veterinario riportato nell'allegato V; e
- b) alle condizioni seguenti:
 - i) gli embrioni devono essere prelevati o prodotti prima del 1° gennaio 2006;

⁽¹⁾ GU L 292 del 15.9.2004, pag. 21.

ii) gli embrioni devono essere utilizzati solo per essere impiantati in femmine di bovini situate nello Stato membro di destinazione indicato nel certificato veterinario;

iii) gli embrioni non devono essere destinati a scambi intra-comunitari;

iv) gli embrioni devono essere accompagnati da un certificato debitamente compilato prima del 1° gennaio 2007.

Articolo 5

Abrogazione

La decisione 2005/217/CE è abrogata.

Articolo 6

Applicabilità

La presente decisione si applica a partire dal 1° gennaio 2006.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 gennaio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO I

| Codice ISO | Paese | Certificato veterinario applicabile | | | Osservazioni |
|------------|---|-------------------------------------|--------------|-------------|---|
| AR | Argentina | ALLEGATO II | ALLEGATO III | ALLEGATO IV | |
| AU | Australia | ALLEGATO II | ALLEGATO III | ALLEGATO IV | Le garanzie complementari di cui al punto 11.5.2 del certificato dell'allegato II e ai punti 11.6.2 dei certificati degli allegati III e IV sono obbligatorie |
| CA | Canada | ALLEGATO II | ALLEGATO III | ALLEGATO IV | |
| CH | Svizzera (*) | ALLEGATO II | ALLEGATO III | ALLEGATO IV | |
| HR | Croazia | ALLEGATO II | ALLEGATO III | ALLEGATO IV | |
| IL | Israele | ALLEGATO II | ALLEGATO III | ALLEGATO IV | |
| MK | Ex Repubblica jugoslava di Macedonia (**) | ALLEGATO II | ALLEGATO III | ALLEGATO IV | |
| NZ | Nuova Zelanda | ALLEGATO II | ALLEGATO III | ALLEGATO IV | |
| RO | Romania | ALLEGATO II | ALLEGATO III | ALLEGATO IV | |
| US | Stati Uniti d'America | ALLEGATO II | ALLEGATO III | ALLEGATO IV | |

(*) Fatte salve prescrizioni specifiche in materia di certificazione contemplate da eventuali accordi pertinenti tra la Comunità e i paesi terzi.
(**) Codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.

ALLEGATO II

Embrioni concepiti in vivo di animali domestici della specie bovina per l'importazione, prelevati in conformità della direttiva 89/556/CEE del Consiglio

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|--|
| Parte I: Informazioni sulla partita spedita | I.1. Speditore <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale | | I.2. | | I.2.a. Numero di riferimento locale | | | | | |
| | | | I.3. Autorità centrale competente | | | | | | | |
| | | | I.4. Autorità locale competente | | | | | | | |
| | I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale | | I.6. | | | | | | | |
| | I.7. Paese di origine | Codice ISO | I.8. Regione di origine | Codice | I.9. Paese di destinazione | Codice ISO | I.10. Regione di destinazione | Codice | | |
| | I.11. Luogo di origine/Luogo di pesca Gruppo embrioni <input type="checkbox"/> | | | I.12. Place of destination | | | | | | |
| | Nome | | Numero di riconoscimento | | Azienda <input type="checkbox"/> | | Gruppo embrioni <input type="checkbox"/> | | Organismo riconosciuto <input type="checkbox"/> | |
| | Indirizzo | | | | Nome | | Numero di riconoscimento | | | |
| | Nome | | Numero di riconoscimento | | Indirizzo | | | | | |
| | Indirizzo | | | | Codice postale | | | | | |
| | Nome | | Numero di riconoscimento | | | | | | | |
| | Indirizzo | | | | | | | | | |
| | I.13. | | I.14. Giorno e ora di arrivo previsti | | | | | | | |
| I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale | | I.16. | | | | | | | | |
| | | I.17. | | | | | | | | |
| I.18. Descrizione della merce | | | | I.19. Codice del prodotto (codice NC) | | | | | | |
| | | | | | | I.20. Numero di animali/Peso lordo | | | | |
| I.21. | | | | | | I.22. Numero di colli | | | | |
| I.23. Numero del sigillo e numero del container | | | | | | I.24. | | | | |
| I.25. Merce certificata per Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> | | | I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Paese terzo | | Codice ISO | | Importazione definitiva | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| I.28. Identificazione della merce | | | | | | | | | | |
| Specie | | (Nome scientifico) | | Marchio di identificazione | | Categoria | | Numero di autorizzazione del gruppo | | |

PAESE

Embrioni di bovini concepiti in vivo

| | | | |
|-------------------------|---|---|------------------------------------|
| Parte II Certificazione | II. Informazioni sanitarie <input type="checkbox"/> | II.a. Numero di riferimento del certificato | II.b. Numero di riferimento locale |
| | <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale del governo di, (inserire il nome del paese esportatore) certifica:</p> <p>1.1. Il gruppo di prelievo di embrioni sopra indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> — è riconosciuto conformemente all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/556/CEE; — ha prelevato, trattato, conservato e trasportato gli embrioni sopra descritti in conformità dell'allegato A, capitolo II della direttiva 89/556/CEE; — è soggetto ad un'ispezione da parte di un veterinario ufficiale almeno due volte all'anno. <p>1.2. Gli embrioni destinati all'esportazione sono stati prelevati nel paese esportatore che, in base ai risultati ufficiali:</p> <p>1.2.1. era indenne da peste bovina nei 12 mesi immediatamente precedenti il prelievo;</p> <p>1.2.2.</p> <p>1.2.2.1. era indenne da afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti il prelievo e non ha effettuato vaccinazioni contro questa malattia in tale periodo ⁽¹⁾,</p> <p>1.2.2.2. oppure non era indenne da afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti il prelievo e/o ha effettuato vaccinazioni contro questa malattia in tale periodo, e</p> <ul style="list-style-type: none"> — gli embrioni non sono stati sottoposti alla penetrazione della zona pellucida,; — gli embrioni sono stati conservati nelle condizioni prescritte per almeno 30 giorni immediatamente dopo il prelievo; — gli animali donatori provengono da aziende in cui nessun animale è stato vaccinato contro l'afta epizootica nei 30 giorni precedenti il prelievo e nessun animale appartenente a una specie sensibile ha presentato sintomi di questa malattia nei 30 giorni precedenti e per almeno 30 giorni successivi al prelievo degli embrioni ⁽¹⁾. <p>1.3.</p> <p>1.3.1. In un raggio di 10 km dai locali in cui sono stati effettuati il prelievo e il trattamento degli embrioni destinati all'esportazione non si è manifestato, in base ai risultati ufficiali, alcun caso di afta epizootica, malattia emorragica epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini nei 30 giorni immediatamente precedenti il prelievo degli embrioni e, nei casi di cui al punto 1.2.2.2, nei 30 giorni successivi al prelievo.</p> <p>1.3.2. Nei 30 giorni successivi al prelievo (o, nel caso di embrioni freschi, nel periodo tra il prelievo e la spedizione) gli embrioni destinati all'esportazione sono stati conservati sempre in locali autorizzati a tal fine situati al centro di una zona di 20 km di diametro nella quale, in base ai risultati ufficiali, non si è manifestato alcun caso di afta epizootica, stomatite vescicolare o febbre della valle del Rift.</p> <p>1.4. Gli animali donatori:</p> <p>1.4.1. hanno soggiornato, nei 30 giorni immediatamente precedenti il prelievo degli embrioni destinati all'esportazione, in locali situati al centro di una zona di 20 km di diametro nella quale, in base ai risultati ufficiali, non si è manifestato alcun caso di afta epizootica, febbre catarrale maligna, malattia emorragica epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini;</p> <p>1.4.2. non presentavano alcun sintomo di malattia il giorno del prelievo;</p> <p>1.4.3. nei 6 mesi immediatamente precedenti il prelievo hanno soggiornato nel territorio del paese esportatore in non più di due mandrie che:</p> <ul style="list-style-type: none"> — erano indenni da tubercolosi in quel periodo, in base ai risultati ufficiali, — erano indenni da brucellosi in quel periodo, in base ai risultati ufficiali, — erano indenni da leucosi bovina enzootica o non hanno presentato alcun sintomo di questa malattia nei 3 anni precedenti, — non hanno presentato alcun sintomo di rinotracheite bovina infettiva o di vulvovaginite pustolosa infettiva nei 12 mesi precedenti. | | |

1.5. Gli embrioni destinati all'esportazione presentano le seguenti garanzie supplementari ⁽³⁾:

1.5.1. gli embrioni sono stati prelevati nel paese esportatore, che è indenne dalla malattia di Akabane ⁽¹⁾ in base ai risultati ufficiali,

1.5.2. oppure gli embrioni sono stati prelevati nel paese esportatore, che non è indenne dalla malattia di Akabane ⁽¹⁾ in base ai risultati ufficiali e

- gli embrioni non sono stati sottoposti alla penetrazione della zona pellucida;
- gli embrioni sono stati conservati nelle condizioni prescritte per almeno 30 giorni immediatamente dopo il prelievo, e
- gli animali donatori sono stati sottoposti a una prova di sieroneutralizzazione per la malattia di Akabane, eseguita con esito negativo su un campione di sangue prelevato non prima di 21 giorni dopo il prelievo degli embrioni ⁽¹⁾.

1.6. Gli embrioni destinati all'esportazione sono stati concepiti tramite inseminazione artificiale con lo sperma proveniente da un centro di raccolta o di conservazione di sperma riconosciuto ai fini della raccolta, del trattamento e/o della conservazione dello sperma dall'autorità competente di un paese indicato nell'allegato I della decisione 2004/639/CE ⁽⁴⁾ della Commissione o dall'autorità competente di uno Stato membro della Comunità europea.

Note

⁽¹⁾ Depennare la menzione non pertinente.

⁽²⁾ [Numero di riferimento della casella I.28 nella parte I]:

Marchio di identificazione: corrisponde all'identificazione dei bovini donatori e alla data di prelievo.

Categoria: specificare se con a) penetrazione o b) non penetrazione della zona pellucida.

Numero di autorizzazione del gruppo: da indicare se diverso dalla casella n. I.11.

⁽³⁾ Vedere note per il paese esportatore interessato nell'allegato I della decisione 2006/168/CE.

⁽⁴⁾ GU L 292 del 15.09.2004, pag. 21.

⁽⁵⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

NB: Il certificato deve:

- (a) essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e dello Stato membro in cui gli embrioni sono introdotti nel territorio della Comunità;
- (b) essere relativo a un solo destinatario;
- (c) accompagnare gli embrioni (l'originale).


Veterinario ufficiale

Nome (in lettere maiuscole)

Qualifica e titolo

Data

Firma



ALLEGATO III

**Embrioni prodotti in vitro di animali domestici della specie bovina per l'importazione, concepiti con sperma
conforme alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio**

PAESE**Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------|---|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------|--|
| Parte I: Informazioni sulla partita spedita | I.1. Speditore <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale | | I.2. | I.2.a. Numero di riferimento locale | | | | | |
| | | | I.3. Autorità centrale competente | | | | | | |
| | | | I.4. Autorità locale competente | | | | | | |
| | I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale | | I.6. | | | | | | |
| | I.7. Paese di origine | Codice ISO | I.8. Regione di origine | Codice | I.9. Paese di destinazione | Codice ISO | I.10. Regione di destinazione | Codice | |
| | I.11. Luogo di origine/Luogo di pesca Gruppo embrioni <input type="checkbox"/> Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Nome Numero di riconoscimento Indirizzo | | I.12. Luogo di destinazione Azienda <input type="checkbox"/> Gruppo embrioni <input type="checkbox"/> Organismo riconosciuto <input type="checkbox"/> Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale | | | | | | |
| | I.13. | | I.14. Giorno e ora di arrivo previsti | | | | | | |
| | I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale | | I.16. | | I.17. | | | | |
| | I.18. Descrizione della merce | | | I.19. Codice del prodotto (codice NC) | | I.20. Numero di animali/Peso lordo | | | |
| | I.21. | | | I.22. Numero di colli | | | | | |
| I.23. Numero del sigillo e numero del container | | | I.24. | | | | | | |
| I.25. Merce certificata per Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO | | | | I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/> Importazione definitiva <input type="checkbox"/> | | | | | |
| I.28. Identificazione della merce Specie (Nome scientifico) Marchio di identificazione Categoria | | | | | | | | | |

PAESE

Embrioni di bovini prodotti in vitro

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| II. Informazioni sanitarie <input type="checkbox"/> | II.a. Numero di riferimento del certificato | II.b. Numero di riferimento locale |
| Il sottoscritto, veterinario ufficiale del governo di, (inserire il nome del paese esportatore) | | |
| certifica: | | |
| 1.1. Il gruppo di produzione di embrioni sopra indicato: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> — è riconosciuto conformemente all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/556/CEE; — ha prodotto, trattato, conservato e trasportato gli embrioni sopra descritti in conformità dell'allegato A, capitolo II della direttiva 89/556/CEE; — è soggetto ad un'ispezione da parte di un veterinario ufficiale almeno due volte all'anno. | | |
| 1.2. Gli embrioni destinati all'esportazione sono stati prodotti nel paese esportatore che, in base ai risultati ufficiali: | | |
| 1.2.1. era indenne da peste bovina nei 12 mesi immediatamente precedenti la loro produzione; | | |
| 1.2.2. | | |
| 1.2.2.1. era indenne da afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la produzione e non ha effettuato vaccinazioni contro questa malattia in tale periodo ⁽¹⁾ , | | |
| 1.2.2.2. oppure non era indenne da afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la produzione e/o ha effettuato vaccinazioni contro questa malattia in tale periodo, e | | |
| <ul style="list-style-type: none"> — gli embrioni sono stati prodotti senza penetrazione della zona pellucida, | | |
| <ul style="list-style-type: none"> — gli embrioni sono stati conservati nelle condizioni prescritte per almeno 30 giorni immediatamente dopo la produzione, e | | |
| <ul style="list-style-type: none"> — gli animali donatori provengono da aziende in cui nessun animale è stato vaccinato contro l'afta epizootica nei 30 giorni precedenti il prelievo e nessun animale appartenente a una specie sensibile ha presentato sintomi di questa malattia nei 30 giorni precedenti e per almeno 30 giorni dopo il prelievo degli ovociti ⁽¹⁾. | | |
| 1.3. Gli ovociti utilizzati nella produzione degli embrioni destinati all'esportazione sono stati prelevati da animali donatori conformi alle seguenti prescrizioni: | | |
| 1.3.1. Gli animali donatori: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> — hanno soggiornato in un paese o una zona indenne dal virus della febbre catarrale maligna per almeno 60 giorni precedenti e durante il prelievo degli ovociti ⁽¹⁾, | | |
| oppure | | |
| 1.3.2. | | |
| <ul style="list-style-type: none"> — hanno soggiornato in un periodo stagionalmente libero o protetto dal vettore competente culicoides per almeno 60 giorni prima e durante il prelievo degli ovociti e gli embrioni sono stati prodotti senza la penetrazione della zona pellucida, tranne nel caso in cui i donatori sono stati sottoposti a una prova sierologica per individuare gli anticorpi al gruppo di virus della febbre catarrale maligna, eseguito con esito negativo conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) tra 21 e 60 giorni dopo il prelievo e gli embrioni sono stati conservati per almeno 30 giorni ⁽¹⁾, | | |
| oppure | | |
| 1.3.3. | | |
| <ul style="list-style-type: none"> — sono stati sottoposti a una prova sierologica per individuare gli anticorpi al gruppo di virus della febbre catarrale maligna, eseguito con esito negativo conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) tra 21 e 60 giorni dopo il prelievo e gli embrioni sono stati conservati per almeno 30 giorni ⁽¹⁾, | | |
| oppure | | |
| 1.3.4. | | |
| <ul style="list-style-type: none"> — sono stati sottoposti a una prova di identificazione di un agente, eseguita con esito negativo conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) su un campione di sangue prelevato il giorno del prelievo o della macellazione; in quest'ultimo caso gli embrioni sono stati prodotti senza la penetrazione della zona pellucida ⁽¹⁾. | | |

1.4.

- 1.4.1. In un raggio di 10 km dai locali in cui sono stati effettuati il prelievo e il trattamento degli ovociti utilizzati per la produzione degli embrioni destinati all'esportazione non si è manifestato, in base ai risultati ufficiali, alcun caso di afta epizootica, febbre catarrale maligna, malattia emorragica epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini nei 30 giorni immediatamente precedenti il prelievo e, nei casi di cui al punto 11.2.2.2, neanche nei 30 giorni successivi al prelievo.
- 1.4.2. Nei 30 giorni successivi al prelievo gli embrioni destinati all'esportazione sono stati conservati sempre in locali autorizzati a tal fine situati al centro di una zona di 20 km di diametro nella quale, in base ai risultati ufficiali, non si è manifestato alcun caso di afta epizootica, stomatite vescicolare o febbre della valle del Rift.

1.5. I donatori di ovociti utilizzati nella produzione di embrioni destinati all'esportazione:

- 1.5.1. hanno soggiornato, nei 30 giorni immediatamente precedenti il prelievo degli ovociti, in locali situati al centro di una zona di 20 km di diametro nella quale, in base ai risultati ufficiali, non si è manifestato alcun caso di afta epizootica, febbre catarrale maligna, malattia emorragica epizootica, stomatite vescicolare contagiosa, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini;
- 1.5.2. non presentavano alcun sintomo di malattia il giorno del prelievo;
- 1.5.3. nei 6 mesi immediatamente precedenti il prelievo hanno soggiornato nel territorio del paese esportatore in non più di due mandrie che:
- erano indenni da tubercolosi in quel periodo, in base ai risultati ufficiali,
 - erano indenni da brucellosi in quel periodo, in base ai risultati ufficiali,
 - erano indenni da leucosi bovina enzootica o non hanno presentato alcun sintomo di questa malattia nei 3 anni precedenti,
 - non hanno presentato alcun sintomo di rinotracheite bovina infettiva o di vulvovaginite pustolosa infettiva nei 12 mesi precedenti.

1.6. Gli embrioni destinati all'esportazione presentano le seguenti garanzie supplementari ⁽³⁾:

- 1.6.1. gli embrioni destinati all'esportazione sono stati prodotti nel paese esportatore che è indenne dalla malattia di Akabane ⁽¹⁾ in base ai risultati ufficiali,
- 1.6.2. oppure gli embrioni sono stati prodotti nel paese esportatore, che non è indenne dalla malattia di Akabane ⁽¹⁾ in base ai risultati ufficiali e
- gli embrioni sono stati prodotti senza penetrazione della zona pellucida,
 - gli embrioni sono stati conservati nelle condizioni prescritte per almeno 30 giorni immediatamente dopo la produzione, e
 - gli animali donatori degli ovociti utilizzati per la produzione di embrioni sono stati sottoposti a una prova di sieroneutralizzazione per la malattia di Akabane, eseguita con esito negativo su un campione di sangue prelevato non prima di 21 giorni dopo il prelievo, o a una prova di identificazione di un agente eseguita conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) su un campione di sangue prelevato il giorno della macellazione ⁽¹⁾.

1.7. Gli embrioni destinati all'esportazione sono stati ottenuti mediante fecondazione in vitro con sperma proveniente da un centro di raccolta o di conservazione di sperma situato in uno Stato membro della Comunità europea o in un paese terzo e riconosciuto a norma rispettivamente dell'articolo 5, paragrafo 1 e dell'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 88/407/CEE ⁽⁵⁾.

Note

⁽¹⁾ Depennare la menzione non pertinente.

⁽²⁾ [Numero di riferimento della casella 1.28 nella parte I]:

Marchio di identificazione: corrisponde all'identificazione dei bovini donatori e alla data del prelievo.

Categoria: specificare se con a) penetrazione o b) non penetrazione della zona pellucida.

⁽³⁾ Vedere le note per il paese esportatore interessato nell'allegato I della decisione 2006/168/CE.

⁽⁴⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

⁽⁵⁾ I centri di raccolta e di conservazione dello sperma riconosciuti conformemente alla normativa CE sono elencati nel sito web della Commissione: http://europa.eu.int/comm/food/index_en.htm

NB: Il certificato deve:

- (a) essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e dello Stato membro in cui gli embrioni sono introdotti nel territorio della Comunità;
- (b) essere relativo a un solo destinatario;
- (c) accompagnare gli embrioni (l'originale).


Veterinario ufficiale

Nome (in lettere maiuscole)

Qualifica e titolo

Data

Firma



ALLEGATO IV

Embrioni prodotti in vitro di animali domestici della specie bovina concepiti con sperma proveniente da un centro di raccolta o di conservazione di sperma riconosciuto dall'autorità competente del paese esportatore

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

| | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|--|-------------------------------|--------|
| Parte I: Informazioni sulla partita spedita | I.1. Speditore <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale | | I.2. | | I.2.a. Numero di riferimento locale | | | |
| | | | I.3. Autorità centrale competente | | | | | |
| | | | I.4. Autorità locale competente | | | | | |
| | I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale | | I.6. | | | | | |
| | I.7. Paese di origine | Codice ISO | I.8. Regione di origine | Codice | I.9. Paese di destinazione | Codice ISO | I.10. Regione di destinazione | Codice |
| | I.11. Luogo di origine/Luogo di pesca Gruppo embrioni <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo | | Numero di riconoscimento | | I.12. Luogo di destinazione Azienda <input type="checkbox"/> Gruppo embrioni <input type="checkbox"/> Organismo riconosciuto <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale | | Numero di riconoscimento | |
| | I.13. | | | | I.14. Giorno e ora di arrivo previsti | | | |
| | I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale | | | | I.16. | | | |
| | | | | | I.17. | | | |
| | I.18. Descrizione della merce | | | | I.19. Codice del prodotto (codice NC) | | | |
| | | | | | | I.20. Numero di animali/Peso lordo | | |
| I.21. | | | | | | I.22. Numero di colli | | |
| I.23. Numero del sigillo e numero del container | | | | | | I.24. | | |
| I.25. Merce certificata per Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> | | Paese terzo | | Codice ISO | | I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | Importazione definitiva | | <input type="checkbox"/> | | |
| I.28. Identificazione della merce | | | | | | | | |
| Specie (Nome scientifico) | | Marchio di identificazione | | Categoria | | | | |

PAESE

Embrioni di bovini prodotti in vitro con sperma proveniente da un centro riconosciuto del paese esportatore

| | | | |
|--|--|---|------------------------------------|
| Parte II: Certificazione | II. Informazioni sanitarie <input type="checkbox"/> | II.a. Numero di riferimento del certificato | II.b. Numero di riferimento locale |
| | Il sottoscritto, veterinario ufficiale del governo di(inserire il nome del paese esportatore) certifica: | | |
| 1.1. Il gruppo di produzione di embrioni sopra indicato: <ul style="list-style-type: none"> — è riconosciuto conformemente all' allegato A, capitolo I della direttiva 89/556/CEE; — ha prodotto, trattato, conservato e trasportato gli embrioni sopra descritti in conformità dell' allegato A, capitolo II della direttiva 89/556/CEE; — è soggetto ad un'ispezione da parte di un veterinario ufficiale almeno due volte all' anno. | | | |
| 1.2. Gli embrioni destinati all'esportazione sono stati prodotti nel paese esportatore che, in base ai risultati ufficiali: | | | |
| 1.2.1. era indenne da peste bovina nei 12 mesi immediatamente precedenti la produzione degli embrioni; | | | |
| 1.2.2. | | | |
| 1.2.2.1. era indenne da afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la produzione degli embrioni e non ha effettuato vaccinazioni contro questa malattia in tale periodo ⁽¹⁾ , | | | |
| 1.2.2.2. oppure non era indenne da afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la produzione degli embrioni e/o ha effettuato vaccinazioni contro questa malattia in tale periodo, e <ul style="list-style-type: none"> — gli embrioni sono stati prodotti senza penetrazione della zona pellucida; — gli embrioni sono stati conservati nelle condizioni prescritte per almeno 30 giorni immediatamente dopo la produzione, e — gli animali donatori provengono da aziende in cui nessun animale è stato vaccinato contro l' afta epizootica nei 30 giorni precedenti il prelievo e nessun animale appartenente a una specie sensibile ha presentato sintomi di questa malattia nei 30 giorni precedenti e per almeno 30 giorni dopo la raccolta degli ovociti ⁽¹⁾. | | | |
| 1.3. Gli ovociti utilizzati nella produzione degli embrioni destinati all'esportazione sono stati prelevati da animali donatori conformi alle seguenti prescrizioni: | | | |
| 1.3.1. Gli animali donatori: <ul style="list-style-type: none"> — hanno soggiornato in un paese o una zona indenne dal virus della febbre catarrale maligna per almeno 60 giorni precedenti e durante il prelievo degli ovociti ⁽¹⁾; oppure | | | |
| 1.3.2. <ul style="list-style-type: none"> — hanno soggiornato in un periodo stagionalmente libero o protetto dal vettore competente <i>culicoides</i> per almeno 60 giorni prima e durante il prelievo degli ovociti e gli embrioni sono stati prodotti senza la penetrazione della zona pellucida, tranne nel caso in cui i donatori sono stati sottoposti a una prova sierologica per individuare gli anticorpi al gruppo di virus della febbre catarrale maligna, eseguito con esito negativo conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) tra 21 e 60 giorni dopo il prelievo e gli embrioni sono stati conservati per almeno 30 giorni ⁽¹⁾; oppure | | | |
| 1.3.3. <ul style="list-style-type: none"> — sono stati sottoposti a una prova sierologica per individuare gli anticorpi al gruppo di virus della febbre catarrale maligna, eseguito con esito negativo conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) tra 21 e 60 giorni dopo il prelievo e gli embrioni sono stati conservati per almeno 30 giorni ⁽¹⁾; oppure | | | |
| 1.3.4. <ul style="list-style-type: none"> — sono stati sottoposti a una prova di identificazione di un agente, eseguito con esito negativo conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) su un campione di sangue prelevato il giorno del prelievo o della macellazione; in quest' ultimo caso gli embrioni sono stati prodotti senza la penetrazione della zona pellucida ⁽¹⁾. | | | |

1.4.

1.4.1. In un raggio di 10 km dai locali in cui sono stati effettuati il prelievo e il trattamento degli ovociti utilizzati per la produzione degli embrioni destinati all'esportazione non si è manifestato, in base ai risultati ufficiali, alcun caso di afta epizootica, febbre catarrale maligna, malattia emorragica epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini nei 30 giorni immediatamente precedenti il prelievo e, nei casi di cui al punto 11.2.2.2, neanche nei 30 giorni successivi al prelievo.

1.4.2. Nei 30 giorni successivi al prelievo gli embrioni destinati all'esportazione sono stati conservati sempre in locali autorizzati a tal fine situati al centro di una zona di 20 km di diametro nella quale, in base ai risultati ufficiali, non si è manifestato alcun caso di afta epizootica, stomatite vescicolare o febbre della valle del Rift.

1.5. I donatori di ovociti utilizzati nella produzione di embrioni destinati all'esportazione:

1.5.1. hanno soggiornato, nei 30 giorni immediatamente precedenti il prelievo degli ovociti, in locali situati al centro di una zona di 20 km di diametro nella quale, in base ai risultati ufficiali, non si è manifestato alcun caso di afta epizootica, febbre catarrale maligna, malattia emorragica epizootica, stomatite vescicolare contagiosa, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini;

1.5.2. non presentavano alcun sintomo di malattia il giorno del prelievo;

1.5.3. nei 6 mesi immediatamente precedenti il prelievo hanno soggiornato nel territorio del paese esportatore in non più di due mandrie che:

- erano indenni da tubercolosi in quel periodo, in base ai risultati ufficiali,
- erano indenni da brucellosi in quel periodo, in base ai risultati ufficiali,
- erano indenni da leucosi bovina enzootica o non hanno presentato alcun sintomo di questa malattia nei 3 anni precedenti,
- non hanno presentato alcun sintomo di rinotracheite bovina infettiva o di vulvovaginite pustolosa infettiva nei 12 mesi precedenti.

1.6. Gli embrioni destinati all'esportazione presentano le seguenti garanzie supplementari ⁽³⁾:

1.6.1. gli embrioni destinati all'esportazione sono stati prodotti nel paese esportatore, che è indenne dalla malattia di Akabane ⁽¹⁾ in base ai risultati ufficiali,

1.6.2. oppure gli embrioni sono stati prodotti nel paese esportatore, che non è indenne dalla malattia di Akabane ⁽¹⁾ in base ai risultati ufficiali, e

- gli embrioni sono stati prodotti senza penetrazione della zona pellucida;
- gli embrioni sono stati conservati nelle condizioni prescritte per almeno 30 giorni immediatamente dopo la produzione, e
- gli animali donatori degli ovociti utilizzati per la produzione di embrioni sono stati sottoposti a una prova di sieroneutralizzazione per la malattia di Akabane, eseguita con esito negativo su un campione di sangue prelevato non prima di 21 giorni dopo il prelievo, o a una prova di identificazione di un agente eseguita conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) su un campione di sangue prelevato il giorno della macellazione ⁽¹⁾.

1.7. Gli embrioni destinati all'esportazione sono stati concepiti mediante fecondazione in vitro con lo sperma proveniente da un centro di raccolta o di conservazione di sperma riconosciuto ai fini della raccolta, del trattamento e/o della conservazione dello sperma dall'autorità competente di un paese elencato nell'allegato I della decisione 2004/639/CE ⁽⁵⁾ della Commissione o dall'autorità competente di uno Stato membro della Comunità europea.

Note

⁽¹⁾ Depennare la menzione non pertinente.

⁽²⁾ [Numero di riferimento della casella 1.28 nella parte I]:

Marchio di identificazione: corrisponde all'identificazione dei bovini donatori e alla data del prelievo.
Categoria: specificare se con a) penetrazione o b) non penetrazione della zona pellucida.

⁽³⁾ Vedere le note per il paese esportatore interessato nell'allegato I della decisione 2006/168/CE.

⁽⁴⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

⁽⁵⁾ GU L 292 del 15.09.2004, pag. 21.

NB: Il certificato deve:

- (a) essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e dello Stato membro in cui gli embrioni sono introdotti nel territorio della Comunità;
- (b) essere relativo a un solo destinatario;
- (c) accompagnare gli embrioni (l'originale).

Informazione: A norma dell'articolo 3, lettera a) della direttiva 89/556/CEE del Consiglio, gli embrioni importati alle condizioni stabilite dal presente certificato sono esclusi dagli scambi intracomunitari.


Veterinario ufficiale

Nome (in lettere maiuscole)

Qualifica e titolo

Data

Firma



D. INFORMAZIONI SANITARIE

11. Il sottoscritto, veterinario ufficiale del governo di
(Inserire il nome del paese esportatore)

certifica:

11.1. il gruppo di prelievo ⁽¹⁾/produzione ⁽¹⁾ di embrioni sopra indicato:

- è riconosciuto conformemente all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/556/CEE ⁽³⁾,
- ha prelevato, trattato, prodotto ⁽¹⁾, conservato e trasportato gli embrioni sopra descritti in conformità all'allegato A, capitolo II della direttiva 89/556/CEE,
- è soggetto ad un'ispezione da parte di un veterinario ufficiale almeno due volte all'anno.

11.2. Gli embrioni destinati all'esportazione sono stati prelevati ⁽¹⁾ o prodotti ⁽¹⁾ nel paese esportatore che, in base ai risultati ufficiali:

11.2.1. era indenne da peste bovina nei 12 mesi immediatamente precedenti il prelievo ⁽¹⁾ o la produzione ⁽¹⁾ degli embrioni;

11.2.2.

11.2.2.1. era indenne da afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti il prelievo ⁽¹⁾ o la produzione ⁽¹⁾ degli embrioni e in tale periodo non ha effettuato vaccinazioni contro questa malattia ⁽¹⁾,

oppure

11.2.2.2. non era indenne da afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti il prelievo ⁽¹⁾ o la produzione ⁽¹⁾ degli embrioni e/o in tale periodo ha effettuato vaccinazioni contro questa malattia, e

- gli embrioni sono stati conservati nelle condizioni prescritte per almeno 30 giorni immediatamente dopo il prelievo e
- gli animali donatori di ovaie, di ovociti e di altri tessuti utilizzati per la produzione di embrioni provengono da un'azienda in cui nessun animale ha presentato sintomi di afta epizootica né è stato vaccinato contro questa malattia nei 30 giorni precedenti il prelievo degli embrioni ⁽¹⁾;

11.2.3.

11.2.3.1. era indenne da febbre catarrale maligna e dalla malattia emorragica epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti il prelievo ⁽¹⁾ o la produzione ⁽¹⁾ degli embrioni destinati all'esportazione e non ha effettuato vaccinazioni contro queste malattie in tale periodo ⁽¹⁾,

oppure

11.2.3.2. non era indenne da febbre catarrale maligna e dalla malattia emorragica epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti il prelievo ⁽¹⁾ o la produzione ⁽¹⁾ degli embrioni destinati all'esportazione e/o ha effettuato vaccinazioni contro queste malattie in tale periodo, e

- gli embrioni sono stati conservati nelle condizioni prescritte per almeno 30 giorni immediatamente dopo il prelievo e
- gli animali donatori di ovaie, di ovociti e di altri tessuti utilizzati per la produzione di embrioni sono stati sottoposti a una prova di immunodiffusione con gel di agar e a una prova di sieroneutralizzazione per l'individuazione di anticorpi contro il virus della malattia emorragica epizootica, eseguite con esito negativo su un campione di sangue prelevato non prima di 21 giorni dal prelievo ⁽¹⁾;

11.3.

11.3.1. i locali in cui sono stati effettuati il prelievo e il trattamento degli embrioni destinati all'esportazione o delle ovaie, degli ovociti e degli altri tessuti utilizzati per la produzione degli embrioni erano situati, al momento del prelievo, al centro di una zona di 20 km di diametro nella quale, in base ai risultati ufficiali, non si è manifestato alcun caso di afta epizootica, febbre catarrale maligna, malattia emorragica epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini nei 30 giorni immediatamente precedenti il prelievo degli embrioni e, nei casi di cui ai punti 11.2.2.2 e 11.2.3.2, nei 30 giorni successivi al prelievo;

11.3.2. nel periodo tra il prelievo o la produzione degli embrioni e la loro spedizione, gli embrioni erano conservati ininterrottamente in locali autorizzati a tal fine, situati al centro di una zona di 20 km di diametro nella quale, in base ai risultati ufficiali, non si è manifestato alcun caso di afta epizootica, stomatite vescicolare o febbre della valle del Rift;

11.4. gli animali donatori di ovaie, di ovociti e di altri tessuti utilizzati per la produzione di embrioni:

11.4.1. hanno soggiornato, nei 30 giorni immediatamente precedenti il prelievo degli embrioni destinati all'esportazione, in locali situati al centro di una zona di 20 km di diametro nella quale, in base ai risultati ufficiali, non si è verificato nel periodo indicato alcun caso di afta epizootica, febbre catarrale maligna, malattia emorragica epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini;

11.4.2. non presentavano alcun sintomo di malattia il giorno del prelievo;

11.4.3. nei 6 mesi immediatamente precedenti il prelievo hanno soggiornato nel territorio del paese esportatore in non più di due mandrie che:

- erano indenni da tubercolosi in base a risultati ufficiali,
- erano indenni da brucellosi in base a risultati ufficiali,
- erano indenni da leucosi bovina enzootica o non hanno presentato alcun sintomo di leucosi bovina enzootica nei 3 anni precedenti,
- non hanno presentato alcun sintomo di rinotracheite bovina infettiva o di vulvovaginite pustolosa infettiva nei 12 mesi precedenti.

11.5. Gli embrioni sono conformi alle seguenti garanzie supplementari ⁽⁴⁾:

11.5.1. gli embrioni destinati all'esportazione sono stati prelevati ⁽¹⁾ o prodotti ⁽¹⁾ nel paese esportatore che è indenne dalla malattia di Akabane ⁽¹⁾ in base ai risultati ufficiali,

oppure

11.5.2. gli embrioni destinati all'esportazione sono stati prelevati ⁽¹⁾ o prodotti ⁽¹⁾ nel paese esportatore che non è indenne dalla malattia di Akabane ⁽¹⁾ in base ai risultati ufficiali, e nel quale

- gli embrioni sono stati conservati nelle condizioni prescritte per almeno 30 giorni immediatamente dopo il prelievo e
- gli animali donatori di ovaie, di ovociti e di altri tessuti utilizzati per la produzione di embrioni sono stati sottoposti a una prova di sieroneutralizzazione per la malattia di Akabane, eseguita con esito negativo su un campione di sangue prelevato non prima di 21 giorni dopo il prelievo degli embrioni ⁽¹⁾.

11.6. Gli embrioni destinati all'esportazione sono stati ottenuti mediante inseminazione artificiale o fecondazione in vitro con lo sperma di donatori proveniente da un centro di raccolta di sperma riconosciuto dall'autorità competente ai fini della raccolta, del trattamento e della conservazione dello sperma o con sperma importato dalla Comunità europea.

E. VALIDITÀ

| | | |
|------------------|--|---|
| 12. Data e luogo | 13. Nome e qualifica del veterinario ufficiale | 14. Firma e timbro del veterinario ufficiale ⁽⁵⁾ |
|------------------|--|---|

Note per la compilazione:

- ⁽¹⁾ Depennare la menzione non pertinente.
⁽²⁾ Corrisponde all'identificazione dei bovini donatori e alla data del prelievo.
⁽³⁾ GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.
⁽⁴⁾ Vedere le note per il paese esportatore interessato nell'allegato I della decisione 2006/168/CE (GU L 57 del 28.2.2006, pag. 19).
⁽⁵⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

Nota: Il certificato deve:

- a) essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e dello Stato membro in cui gli embrioni sono introdotti nel territorio della Comunità;
b) essere relativo a un solo destinatario;
c) accompagnare gli embrioni (l'originale);
d) non essere utilizzato dopo la data indicata nell'articolo 4 della decisione 2006/168/CE.

Informazione: A norma dell'articolo 3, lettera a) della direttiva 89/556/CEE del Consiglio, gli embrioni importati alle condizioni stabilite nel presente certificato non sono idonei agli scambi intracomunitari.